

Verbale di Accordo

Addì 9 marzo 2011 in Roma, tra FS Formazione S.p.A., società rientrante nel Gruppo Ferrovie dello Stato, assistita da FS S.p.A. e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, Or.S.A. Ferrovie

visto

il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, come successivamente modificato e integrato;

PREMESSO

- che in relazione alle disposizioni legislative in materia di previdenza complementare, le parti condividono l'esigenza di individuare per il personale di FS Formazione S.p.A. una forma di previdenza complementare che consenta agli stessi di integrare adeguatamente i trattamenti offerti dalla previdenza obbligatoria;
- che altresì condividono l'esigenza di individuare nel quadro dell'autonomia collettiva gli strumenti per la costruzione della previdenza complementare da parte dei singoli lavoratori dipendenti, in grado di garantire una diretta partecipazione e rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate alle scelte di investimento ed alla gestione della forma di previdenza complementare che andranno ad individuare;
- che per i lavoratori dipendenti di FS Formazione S.p.A., a decorrere dal 1° aprile 2011, trova applicazione il CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 così come modificato e integrato dall'Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie del 25 febbraio 2011, sottoscritto da FS Formazione S.p.A., assistita da FS S.p.A., e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Or.s.a. Ferrovie;
- che nell'ambito del Gruppo FS è stato costituito ed è attivo il "Fondo pensione nazionale a capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER";
- che all'art. 7 del predetto Accordo di Confluenza del 25 febbraio 2011 le parti hanno convenuto di definire un'intesa attraverso la quale consentire ai lavoratori di FS Formazione S.p.A. la possibilità di aderire al Fondo pensione complementare Eurofer

tutto ciò premesso si conviene:

1. di individuare nel Fondo pensione complementare Eurofer la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del personale di FS Formazione S.p.A., e di attivarsi nei confronti del Fondo Eurofer al fine esperire i necessari



adempimenti atti a garantire l'adesione allo stesso secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare del Fondo stesso;


2. l'adesione al Fondo Eurofer da parte dei dipendenti di FS Formazione S.p.A. è libera e volontaria; lo stesso viene identificato quale forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando nel caso di conferimento tacito dello stesso, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni;
3. possono aderire al Fondo Eurofer i dipendenti di FS Formazione S.p.A. assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi, con almeno tre mesi di anzianità;
4. l'adesione volontaria ed esplicita al Fondo Eurofer comporterà, secondo le modalità di conferimento regolamentate dal Fondo stesso, una contribuzione paritetica da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimi contrattuali di cui al punto 4 dell'art. 63 del CCNL Attività Ferroviarie citato in premessa; aumenti di anzianità, di cui all'art. 64 del CCNL citato; indennità di funzione, di cui all'art. 66 del CCNL citato; salario professionale, di cui all'art. 67 del CCNL citato, da calcolarsi su dodici mensilità ordinarie (escludendosi pertanto l'incidenza di tale contribuzione bilaterale sulla "Tredicesima", nonché su ulteriori elementi retributivi contrattualmente previsti, gratifiche una tantum o ulteriori compensi aggiuntivi anche se ricorrenti), pari a:
 - 1% a carico dell'azienda;
 - 1% a carico del lavoratore;
5. l'adesione al Fondo Eurofer comporta l'integrale conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ex art 2120 cod civ per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 è prevista la possibilità di richiedere il conferimento di una quota pari al 33% del TFR maturando, ove non lo intendano conferire integralmente;
6. eventuali modifiche relative all'entità della contribuzione dovuta al Fondo, come prevista ai precedenti punti 4 e 5, compatibilmente con le previsioni legislative in materia, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
7. il dipendente associato al Fondo Eurofer potrà incrementare la quota di contribuzione a suo carico dovuta al fondo, di cui al precedente punto 4, mediante versamento di contribuzione aggiuntiva secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione del Fondo Eurofer; tale eventuale contribuzione aggiuntiva non comporta alcun onere o obbligo di contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda;
8. secondo le previsioni regolamentari del Fondo Eurofer è prevista la facoltà del lavoratore di contribuire volontariamente al Fondo, esclusivamente per la quota a proprio carico, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione: in tali casi resta sospeso l'obbligo di contribuzione bilaterale al Fondo da parte dell'azienda nonché del conferimento TFR; il conferimento della contribuzione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla regolamentazione del Fondo Eurofer;
9. la quota d'adesione, bilaterale e una tantum, dovuta al fondo Eurofer, nonché le ulteriori spese relative alla fase di accumulo ed alla fase di erogazione delle rendite sono definite dall'organo di amministrazione del Fondo Eurofer: per i lavoratori associati i relativi importi sono resi noti all'atto dell'associazione tramite la Nota informativa del Fondo Eurofer; il contributo alla gestione del Fondo a carico delle




imprese associate è determinato secondo i termini e le modalità previste dalle Fonti Istitutive del Fondo nonché dallo Statuto del Fondo Eurofer;

10. per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviando espressamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia nonché dalla regolamentazione del Fondo Eurofer, cui le parti con la sottoscrizione del presente intendono aderire.

Per FS Formazione S.p.A.



Per FS S.p.A.




Per le OO.SS. Nazionali:


per FILT-CGIL




per FIT-CISL




per UILTRASPORTI



per UGL Trasporti



per FAST Ferrovie



per ORSA Ferrovie

